

NORMATIVA

**TES
IND**

CORONAVIRUS

18 maggio 2021

Publicato il nuovo “Decreto Riapertura”

In breve

È stato pubblicato un nuovo Decreto Legge in materia di misure relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che modifica i criteri per il collocamento delle Regioni/Province Autonome nelle diverse zone e allenta ulteriormente le disposizioni emergenziali.

Il Decreto Legge, entrato in vigore il 18 maggio 2021, non prevede nuove specifiche disposizioni per le Attività produttive industriali, che devono quindi continuare a rispettare i contenuti del Protocollo condiviso tra Governo e Parti sociali.

TES/IND 127/21

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata “In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del [Portale dei Servizi](#).

DL 18 maggio 2021, n. 65

È stato pubblicato il Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65⁽¹⁾ (in allegato), che conferma l'adozione di diversi livelli di misure, da applicarsi nelle Regioni/Province Autonome italiane, ridefinendo in parte i criteri per il collocamento nelle cosiddette zone “bianche”, “gialle”, “arancioni” o “rosse”.

Il Decreto introduce inoltre le seguenti nuove disposizioni:

- in materia di spostamenti:
 - **fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, dalle ore 23.00 alle ore 5.00** gli spostamenti sono consentiti esclusivamente se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute,
 - **dal 7 giugno fino al 20 giugno 2021, in zona gialla, dalle ore 24.00 alle ore 5.00** gli spostamenti sono consentiti esclusivamente se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute,
 - **dal 21 giugno 2021, in zona gialla, gli spostamenti** sono sempre consentiti senza limitazioni,
 - **in zona bianca, gli spostamenti** sono sempre consentiti senza limitazioni,
- **dal 22 maggio 2021, in zona gialla, nelle giornate festive e prefestive possono svolgersi le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili,**
- **dal 1 luglio 2021, in zona gialla, sono consentiti i corsi di formazione pubblici e privati, anche in presenza, nel rispetto dei relativi protocolli e linee guida.**

Indicazioni per le imprese

Il Decreto **non introduce nuove specifiche disposizioni per le Attività produttive industriali**, per le quali continua a trovare applicazione il DPCM 2 marzo 2021, prorogato, che prevede il rispetto dei contenuti del Protocollo condiviso tra Governo e Parti sociali, e che **raccomanda fortemente l'utilizzo da parte dei datori di lavoro privati della modalità di lavoro agile, la differenziazione dell'orario di ingresso e l'organizzazione di riunioni a distanza**.

Si precisa che **gli spostamenti** in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni/Province Autonome, classificate arancioni o rosse, se **motivati da comprovate esigenze lavorative**, da situazioni di necessità o per motivi di salute, **sono consentiti e vanno giustificati**, in caso di controlli, **compilando l'apposita autodichiarazione**.

Si ricorda la possibilità che **le Regioni e le Province Autonome possano procedere alla pubblicazione di proprie Ordinanze che introducano limitazioni aggiuntive a quelle previste dal Decreto stesso** (ad es. definire zone "rosse" o "arancione rafforzato" a livello comunale, provinciale o regionale).




Si invitano pertanto le imprese associate a monitorare i siti istituzionali delle Regioni/Province Autonome di interesse per le informazioni più aggiornate.

Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, restano valide le disposizioni di cui al DL 22 aprile 2021, n. 52 (vedere Circolare TES/IND 105/21) e, per un elenco dettagliato delle disposizioni applicabili nelle diverse zone, si rimanda alla lettura della sintesi del DPCM 2 marzo 2021 (vedere Circolare TES/IND 66/21) riportata in allegato.

Entrata in vigore e validità

Il Decreto Legge è entrato in vigore **il 18 maggio 2021**.

Allegati

	DL 18 maggio 2021 n 65
	Sintesi DPCM 2 marzo
	Autodichiarazione spostamenti

Note

1) *GuRI n. 117 del 18 maggio 2021, Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65, Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1087):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI e dal Ministro della difesa Elisabetta TRENTA (GOVERNO CONTE-I) il 22 febbraio 2019.

Assegnato alla 3^a Commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 7 marzo 2019, con pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali), 4^a (Difesa) e 5^a (Bilancio).

Esaminato dalla 3^a Commissione, in sede referente, il 18 febbraio 2020 e il 16 giugno 2020.

Esaminato in Aula e approvato l'8 luglio 2020.

Camera dei deputati (atto n. 2578):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 14 luglio 2020, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), IV (Difesa) e V (Bilancio).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 settembre 2020 ed il 5 novembre 2020.

Esaminato in Aula il 12 aprile 2021 e approvato definitivamente il 14 aprile 2021.

21G00074

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65.

Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera *a*) la Zona bianca, alla lettera *b*) la Zona arancione, alla lettera *c*) la Zona rossa e alla lettera *d*) la Zona gialla;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto *virus*, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nella riunione del 12 maggio 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Limiti orari agli spostamenti


1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

2. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 1 hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.

3. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 per eventi di particolare rilevanza.

4. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.

5. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.



Art. 2.

Attività dei servizi di ristorazione

1. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 1, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 3.

Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 4.

Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere

1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.

2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 5.

Eventi sportivi aperti al pubblico

1. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive di-

versi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Art. 6.

Impianti nei comprensori sciistici

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 7.

Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 8.


Parchi tematici e di divertimento

1. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 9.

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.



2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

Art. 10.

Corsi di formazione

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 11.

Musei e altri istituti e luoghi della cultura

1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato *on line* o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresì aperte al pubblico le mostre.

Art. 12.

Linee guida e protocolli

1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 13.

Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16-*bis*, secondo periodo, le parole: «in coerenza con il documento in materia di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020» sono soppresse;

b) al comma 16-*bis*, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-*septies* del presente articolo.»;

c) al comma 16-*bis*, quarto periodo, le parole «in un livello di rischio o» sono soppresse;

d) al comma 16-*ter*, primo periodo, le parole «in un livello di rischio o scenario» sono sostituite dalle seguenti: «in uno scenario»;

e) al comma 16-*quater*, le parole «in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-*septies*»;

f) il comma 16-*quinquies* è sostituito dal seguente: «16-*quinquies*. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-*quater*, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-*septies*, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali regioni un livello di rischio alto.»;

g) al comma 16-*sexies*, le parole «in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei con-



tagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies»;

h) il comma 16-septies è sostituito dal seguente: «16-septies. Sono denominate:

a) “Zona bianca”: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b) “Zona gialla”: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

c) “Zona arancione”: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d) del presente comma;

d) “Zona rossa”: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento.».

2. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente all’entrata in vigore del presente decreto, nonché delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. All’esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell’ordinanza di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

Art. 14.

Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19

1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.

2. La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Art. 15.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 16.

Disposizioni di coordinamento

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

21G00078



DPCM 2 marzo 2021

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 sostituisce il precedente DPCM 14 gennaio 2021, al fine di contenere il numero dei contagi da Covid-19 in Italia.

In particolare, **il nuovo DPCM conferma l'adozione di diversi livelli di misure**, da applicarsi nelle Regioni/Province Autonome italiane a seconda dell'esito del monitoraggio dei dati epidemiologici. Tale monitoraggio è effettuato in conformità al documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 e riportato nell'Allegato 25 del Decreto. Questo documento tecnico identifica 4 possibili scenari:

- **scenario di tipo 1** – situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020;
- **scenario di tipo 2** – situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo;
- **scenario di tipo 3** – situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo;
- **scenario di tipo 4** – situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo.

Le diverse disposizioni definite dal DPCM si applicano quindi con le seguenti modalità:

- disposizioni di carattere nazionale, per le Regioni/Province Autonome con un'incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e uno scenario di tipo 1 e un livello di rischio basso (**zone bianche**, capo II);
- disposizioni specifiche, che vanno a sommarsi a quelle definite per le *zone gialle*, per le Regioni/Province Autonome con un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e uno scenario di tipo 1 e un livello di rischio alto o uno scenario di tipo 2 e un livello di rischio almeno moderato (**zone arancioni**, capo IV);
- disposizioni specifiche, che vanno a sommarsi a quelle definite per le *zone gialle*, per le Regioni/Province Autonome con un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e uno scenario almeno di tipo 3 e un livello di rischio almeno moderato (**zone rosse**, capo V);
- disposizioni specifiche, da applicarsi nelle Regioni/Province Autonome in cui sono presenti parametri differenti da quelli delle altre zone (**zone gialle**, capo III).

Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, tramite apposita Ordinanza del Ministero della Salute, le Regioni/Province Autonome possono essere classificate nei diversi scenari e quindi nelle cosiddette zone "bianche", "gialle", "arancioni" o "rosse". Queste Ordinanze hanno una durata minima di 15 giorni, salvo che i risultati del monitoraggio rendano necessaria l'adozione di misure più rigorose, e in ogni caso non superiore al periodo di validità del DPCM; il permanere della loro efficacia è verificato con cadenza almeno settimanale.

Disposizioni di carattere nazionale

A far data dall'entrata in vigore del DPCM, in tutto il territorio nazionale si applicano le seguenti disposizioni:

- **fino al 27 marzo 2021, gli spostamenti** in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni/Province Autonome sono **consentiti esclusivamente se motivati da comprovate esigenze lavorative**, da situazioni di necessità o per motivi di salute, come riportato all'art. 2

del DL 23 febbraio 2021, n. 15; per giustificare tali spostamenti, in caso di controlli, è necessario compilare l'apposita **autodichiarazione**;

- è **raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso** del personale da parte dei datori di lavoro privati;
- è **fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile** da parte dei datori di lavoro privati, secondo le modalità semplificate di cui all'art. 90 del DL 34/20, convertito dalla Legge 77/20.

Disposizioni per le zone bianche

Per le Regioni/Province Autonome identificate, tramite apposite Ordinanze del Ministero della Salute, come "zone bianche", **si applicano le disposizioni di carattere nazionale e le misure anti contagio previste dai Protocolli e dalle linee guida** di cui ai diversi allegati del DPCM.

Restano comunque sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi.

Disposizioni per le zone gialle

Per le Regioni/Province Autonome identificate, tramite apposite Ordinanze del Ministero della Salute, come "zone gialle", si applicano le disposizioni di carattere nazionale e quelle aggiuntive stabilite al capo III del DPCM, ovvero:

- **dalle ore 22.00 alle ore 5.00** gli **spostamenti** sono consentiti esclusivamente se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute;
- **i convegni, i congressi e gli altri eventi** devono essere svolti in modalità a distanza;
- è **fortemente raccomandato lo svolgimento in modalità a distanza delle riunioni** del settore privato;
- sono vietate **le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi**;
- è **sospeso lo svolgimento** delle prove preselettive e scritte delle **procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni**, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica;
- **i corsi di formazione** pubblici e privati **possono svolgersi solo con modalità a distanza**;
- sono consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i **corsi abilitanti effettuati dagli uffici della Motorizzazione civile**, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, **i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose** svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi;
- sono consentite le **prove teoriche e pratiche** effettuate dagli uffici della Motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto **per l'esercizio dell'attività di trasporto**;
- sono consentite le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici speciali per i **trasporti ad impianti fissi** per il conseguimento delle abilitazioni per le figure professionali inerenti ai sistemi di trasporto ad impianti fissi;

- sono consentiti **gli esami di qualifica dei percorsi di leFP** (Istruzione e Formazione Professionale), **la formazione in azienda** solo ed esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa (secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni) e i **corsi di formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio e l'attività formativa in presenza**, ove necessario, **nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio**, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione";
- **nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali**, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, **a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari**, punti vendita di generi alimentari, di **prodotti agricoli e florovivaistici**, tabacchi, edicole e librerie;
- in ordine alle **attività professionali** si raccomanda che:
 - siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
 - siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Disposizioni per le zone arancioni

Per le Regioni/Province Autonome identificate, tramite apposite Ordinanze del Ministero della Salute, come "zone arancioni", si applicano le disposizioni di carattere nazionale, quelle per le "zone gialle" e quelle stabilite al Capo IV del DPCM, ovvero:

- sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita** dalla Regione/Provincia Autonoma, **se non per comprovate esigenze lavorative**, situazioni di necessità o motivi di salute; è comunque consentito il rientro presso domicilio, abitazione o residenza;
- sono **vietati gli spostamenti in un Comune diverso** da quello di domicilio, abitazione o residenza, **se non per comprovate esigenze lavorative**, di studio, situazioni di necessità, motivi di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.

Disposizioni per le zone rosse

Per le Regioni/Province Autonome identificate, tramite apposite Ordinanze del Ministero della Salute, come "zone rosse", si applicano le disposizioni di carattere nazionale, quelle per le "zone gialle" e quelle stabilite al capo V del DPCM, ovvero:

- sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione/Provincia Autonoma e all'interno dei suoi territori**, **se non per comprovate esigenze lavorative**, situazioni di necessità o motivi di salute; è comunque consentito il rientro presso domicilio, abitazione o residenza;

- sono sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del D.Lgs. 285/1992 per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE;
- sono **sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita** di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'**Allegato 23** del Decreto, che si invita a consultare per le attività di possibile interesse; l'Allegato è invariato rispetto al precedente DPCM;
- sono **sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse** da quelle individuate nell'**Allegato 24** del Decreto, che si invita a consultare per le attività di possibile interesse; in particolare si segnala che, a differenza del precedente DPCM, da questo Allegato è stata eliminata la voce "Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere".

Attività produttive industriali e commerciali

Il DPCM non modifica né integra le prescrizioni specifiche per le attività produttive e industriali, per le quali quindi resta valido l'obbligo di operare nel rispetto dei **Protocolli** sottoscritti tra il Governo, i Ministeri competenti e le Parti Sociali per gli **ambienti di lavoro** (Protocollo 24 aprile 2020), per i **cantieri** (Protocollo 24 aprile 2020) e per il **settore del trasporto e della logistica** (Protocollo 20 marzo 2020).

Inoltre, come già sopra segnalato, per tutti i datori di lavoro privati:

- è **raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso** del personale;
- è **fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile**;
- i convegni, i congressi e gli altri **eventi devono essere svolti in modalità a distanza**;
- è **fortemente raccomandato** lo svolgimento in **modalità a distanza delle riunioni** (eccetto nelle "zone bianche").

Sebbene non vi siano stati da parte del Governo interventi di modifica diretti e prescrittivi in merito alle misure da adottare nelle attività produttive e industriali, queste raccomandazioni, unitamente alle disposizioni e limitazioni valide per tutti, cittadini e pubbliche amministrazioni, come quelle in tema di convegni e congressi, possono influenzare l'interpretazione e l'applicazione del Protocollo per gli ambienti di lavoro in relazione al contesto epidemiologico e normativo attuale.

Limitazioni degli spostamenti delle persone fisiche da e per l'estero

Per informazioni e aggiornamenti sulle disposizioni in vigore per i viaggi delle persone fisiche da e per i Paesi dell'Unione europea, si invita a consultare periodicamente la [Piattaforma Re-Open](#) della Commissione europea.

Per le regole emanate dall'Italia, si possono consultare anche le seguenti pagine dedicate, istituite dal Ministero della Salute e degli Esteri:

- [Ministero della Salute - Covid-19 - Viaggiatori](#);
- [Ministero degli Esteri - Focus: Cittadini Italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia](#).

Permangono inoltre degli obblighi di dichiarazione ai vettori e di rispetto di alcune misure di carattere sanitario, più o meno restrittivi a seconda dell'elenco (da B a E) in cui è stato inserito il Paese in cui si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia (artt. 49, 50 e 51).

Le misure di carattere sanitario, a condizione che non insorgano sintomi e siano stati rispettati gli obblighi di dichiarazione, non si applicano ai casi riportati all'art. 51, c. 7.

Il Decreto proroga, fino all'adozione di prossime Ordinanze e comunque non oltre il 6 aprile 2021, la validità delle Ordinanze del Ministero della Salute del 9 gennaio 2021 e del 13 febbraio 2021 in merito agli ingressi nel territorio nazionale rispettivamente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dal Brasile.

L'art. 49, c. 4 e 6 del DPCM, introduce alcune deroghe all'applicazione di tali Ordinanze.

Entrata in vigore e validità

Le disposizioni del DPCM si applicano **dal 6 marzo 2021** e sono efficaci **fino al 6 aprile 2021**.

Le disposizioni specifiche per le "zone bianche" si applicano invece dal 3 marzo 2021.

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il ____ . ____ . ____
a _____ (____), residente in _____
(____), via _____ e domiciliato/a in _____
(____), via _____, identificato/a a mezzo _____
nr. _____, rilasciato da _____
in data ____ . ____ . ____ , utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (**art. 495 c.p.**)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- **di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;**
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;**
- **che lo spostamento è determinato da:**
 - **comprovate esigenze lavorative;**
 - **motivi di salute;**
 - **altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;**
(specificare il motivo che determina lo spostamento):

_____ ;
➤ **che lo spostamento è iniziato da** *(indicare l'indirizzo da cui è iniziato)*

_____ ;

➤ **con destinazione** *(indicare l'indirizzo di destinazione)*

_____ ;

➤ **in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:**

_____ .

Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia